

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



L'anno 2020 il mese di OTTOBRE il giorno 3 in BELLUNO (BL), presso la sede sociale in VIA RUGO 27, sono presenti i seguenti signori:

GHENO ANTONIO nato a BELLUNO (BL) il 16/08/1996 residente a BELLUNO (BL) cap 32100 in via RUGO 27 codice fiscale GHNNTN96M16A757A

ZANDEGIACOMO MARIA LORES nata a SANTO STEFANO DI CADORE (BL) il 17/02/1950 residente a BELLUNO (BL) cap 32100 in VIA DEI MOLINI 18 codice fiscale ZNDMLR50B57C919A

COTICELLI DAVIDE nato a ANZIO (RM) il 24/07/1981 residente a BELLUNO (BL) cap 32100 in VIA DEI MOLINI 7 codice fiscale CTCDVD81L24A323S

SMOLYAK OLEKSANDR nato a IVANO-FRANKIVSK (UCRAINA) il 05/10/1980 residente a BELLUNO (BL) cap 32100 in VIA DEI MOLINI 7 codice fiscale SMLLSN80R05Z138V

BALCON DOMENICO nato a BELLUNO (BL) il 02/06/1957 residente a BELLUNO (BL) cap 32100 in VIA DEI MOLINI 18 codice fiscale BLCDNC57H02A757S

TREVISSON MICHELA nata a BELLUNO (BL) il 21/08/1971 residente a BELLUNO (BL) cap 32100 in VIA RUGO 54 codice fiscale TRVMHL71M61A757G

CANAL ADRIANO nato a AURONZO DI CADORE (BL) il 18/03/1974 residente a BELLUNO (BL) cap 32100 in VIA UNIERA DEI ZATER 20 codice fiscale CNLDRN74C18A501B

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:
BORGIO PIAVE ETC APS

ART. 2 L'APS ha sede legale in: BELLUNO Via RUGO 27

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22, e successive modificazioni; gennaio 2004, n. 42

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (art. 5 D. Lgs. 117/2017)

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto



sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. <u>GHENO ANTONIO</u>
Vice Presidente	Sig. <u>ZANDEGIACOMO MARIA LORES</u>
Segretario	Sig. <u>TREVISSON MICHELA</u>
Consigliere	Sig. <u>CANAL ADRIANO</u>
Consigliere	Sig. <u>COTICELLI DAVIDE</u>

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2020.

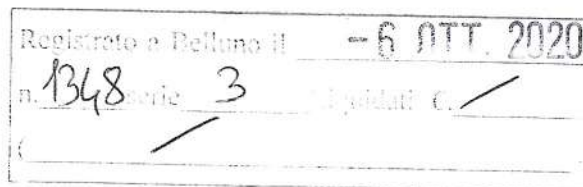
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 10 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.	<u>Antonio Gheno</u>
Sig.	<u>Severino Zandegiacomo M. Lores</u>
Sig.	<u>Michele Trevisson</u>
Sig.	<u>Adriano Canal</u>
Sig.	<u>David Coticelli</u>
Sig.	<u>Roberto Canale</u>
Sig.	<u>Roberto Canale</u>
Sig.	<u>Adriano Canal</u>

03/10/2020, BELLUNO



IL FUNZIONARIO
Giovanna Vedoa
Giovanna Vedoa

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year.

3. The third part of the report deals with the financial statement of the year.

4. The fourth part of the report deals with the general remarks of the year.

5. The fifth part of the report deals with the general remarks of the year.

6. The sixth part of the report deals with the general remarks of the year.

7. The seventh part of the report deals with the general remarks of the year.

8. The eighth part of the report deals with the general remarks of the year.

9. The ninth part of the report deals with the general remarks of the year.

10. The tenth part of the report deals with the general remarks of the year.

11. The eleventh part of the report deals with the general remarks of the year.

12. The twelfth part of the report deals with the general remarks of the year.

13. The thirteenth part of the report deals with the general remarks of the year.

14. The fourteenth part of the report deals with the general remarks of the year.

15. The fifteenth part of the report deals with the general remarks of the year.

16. The sixteenth part of the report deals with the general remarks of the year.

17. The seventeenth part of the report deals with the general remarks of the year.

STATUTO BORGO PIAVE ETC APS

STATE OF NEW YORK

IN SENATE, JANUARY 12, 1909.

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<BORGO PIAVE ETC APS>>, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apertita e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via RUGO 27 nel comune di BELLUNO (BL).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 c. 1 del DLgs 117/2017:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22, e successive modificazioni; gennaio 2004, n. 42
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- EVENTI DI SOCIALIZZAZIONE, RICREATIVI DELLA COMUNITÀ' LOCALE
- MOSTRE D'ARTE
- MOSTRE FOTOGRAFICHE
- MOSTRE DI SCULTURA O OGGETTISTICA
- VISITE GUIDATE DEL BORGO ANCHE CON L'AUSILIO DI GUIDE ABILITATE
- VISITE GUIDATE DELLA CHIESA
- VISITE GUIDATE DEGLI EDIFICI MESSI A DISPOSIZIONE DAI PRIVATI
- MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO
- PULIZIE DEL QUARTIERE ORGANIZZATE
- SFALCI DI AREE PUBBLICHE
- ABBELLIMENTO AREE PUBBLICHE CON ARREDO URBANO E/O CARTELLONISTICA INFORMATIVA
- PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE NEI SUOI ASPETTI CARATTERISTICI (ANCHE CON MATERIALE INFORMATIVO)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

(Volontariale Arbeit im Jugendbereich)

Die freiwillige Arbeit im Jugendbereich ist eine wichtige Säule der Jugendberufshilfe. Sie ermöglicht Jugendlichen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen und Organisationen können sie praktische Erfahrungen sammeln und soziale Kompetenzen aufbauen. Die freiwillige Arbeit ist nicht nur ein Mittel zur Integration in den Arbeitsmarkt, sondern auch eine Möglichkeit, sich gesellschaftlich zu engagieren und zu helfen.

(Berufliche Ausbildung und Weiterbildung)

Die berufliche Ausbildung und Weiterbildung ist ein zentraler Bestandteil der Jugendberufshilfe. Sie zielt darauf ab, Jugendlichen die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, um in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Durch verschiedene Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmaßnahmen können sie ihre Qualifikation verbessern und ihre Karrierechancen erhöhen. Die Jugendberufshilfe unterstützt sie dabei, ihre berufliche Zukunft zu gestalten und sich in der Arbeitswelt zu etablieren.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

The first part of the report discusses the general situation of the country and the progress made in the various fields of activity. It also mentions the results of the work done by the various departments and the progress made in the various fields of activity.

The second part of the report discusses the results of the work done by the various departments and the progress made in the various fields of activity. It also mentions the results of the work done by the various departments and the progress made in the various fields of activity.

(A) General Situation

The general situation of the country is satisfactory. The progress made in the various fields of activity is satisfactory. The results of the work done by the various departments are satisfactory.

The progress made in the various fields of activity is satisfactory. The results of the work done by the various departments are satisfactory. The general situation of the country is satisfactory.

The results of the work done by the various departments are satisfactory. The progress made in the various fields of activity is satisfactory. The general situation of the country is satisfactory.

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862.

2. The second part is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 3, 1862.

3. The third part is a report from the Secretary of the Interior, dated January 3, 1862.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 3, 1862.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State, dated January 3, 1862.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

11. The eleventh part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

12. The twelfth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

13. The thirteenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

14. The fourteenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

15. The fifteenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

16. The sixteenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

17. The seventeenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

18. The eighteenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

19. The nineteenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

20. The twentieth part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

21. The twenty-first part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

22. The twenty-second part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

23. The twenty-third part is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862.

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.
04/04/2019

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are in agreement with the experimental facts.

The second part of the paper is devoted to a discussion of the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the elements of the periodic table. It is shown that the theory of the structure of the atom can be used to explain the periodicity of the properties of the elements, and that it can be used to predict the properties of the elements which have not yet been discovered.

The third part of the paper is devoted to a discussion of the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the compounds of the elements. It is shown that the theory of the structure of the atom can be used to explain the properties of the compounds of the elements, and that it can be used to predict the properties of the compounds which have not yet been discovered.

The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the solutions of the elements. It is shown that the theory of the structure of the atom can be used to explain the properties of the solutions of the elements, and that it can be used to predict the properties of the solutions which have not yet been discovered.

The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the solids of the elements. It is shown that the theory of the structure of the atom can be used to explain the properties of the solids of the elements, and that it can be used to predict the properties of the solids which have not yet been discovered.

The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the liquids of the elements. It is shown that the theory of the structure of the atom can be used to explain the properties of the liquids of the elements, and that it can be used to predict the properties of the liquids which have not yet been discovered.

The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the gases of the elements. It is shown that the theory of the structure of the atom can be used to explain the properties of the gases of the elements, and that it can be used to predict the properties of the gases which have not yet been discovered.

The eighth part of the paper is devoted to a discussion of the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the plasmas of the elements. It is shown that the theory of the structure of the atom can be used to explain the properties of the plasmas of the elements, and that it can be used to predict the properties of the plasmas which have not yet been discovered.

The ninth part of the paper is devoted to a discussion of the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the stars of the elements. It is shown that the theory of the structure of the atom can be used to explain the properties of the stars of the elements, and that it can be used to predict the properties of the stars which have not yet been discovered.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

